



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 4 URBANISTICA

Determina del Responsabile del Servizio N. 45 del 18/11/2024

PROPOSTA N. 1547 del 18/11/2024

OGGETTO: CDS SINCRONA CONCLUSIONE POSITIVA DITTA ABSOLUTE ENERGY SPA

Premesso:

- con Decreto del Sindaco n. 14 del 17/10/2024 al sottoscritto veniva conferito, ex art. 50, comma 10 e art. 97, comma 4, lett. d) del DLgs n. 267/2000, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa relativamente al Servizio 4° "Urbanistica ed Assetto ed uso del territorio", con le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto;
- che è stata inoltrata a questo Comune comunicazione di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) in data 04/04/2024 prot. n. 9894, 9895, 9897, ai sensi dell'art. 6 del DLgs 28/2011, prodotta dalla società ABSOLUTE ENERGY s.p.a. con sede legale a Roma in via Virginio Orsini n. 19, per: *la costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a 8089 MWp alimentato dalla fonte rinnovabile fotovoltaico (impianto fotovoltaico a terra con strutture fisse) da ubicarsi nel Comune di Cepagatti C.da Vallemare foglio 29 p.lle 222, 732, 147, 141, 166, 169, 72, 777, 685, 688, 670, 739, 731, 736, 735, 674, 72, 169, 780, 682, 711, 776, 684, 687, 668, 669, 737, 730, 733, 673, 672, 779, 681, 710, 775, 683, 686, 667, 738, 743, 741, 740, 734, 742, 671, 778, 716, 728, 726, 693, 715, 727, 724, 692, 770, 772, 698, 717, 729, 381, 726, 94, 774, 697, 403, 699, 769, 768, 59, 760, 689, 705, 657, 762, 763, 752, 753, 754, 745, 700, 706, 658, 690, 764, 755, 761, 707, 659, 91, 765, 756, 746, 701, 676, 713, 708, 660, 712, 766, 757, 744, 747, 702, 677, 664, 709, 661, 714, 767, 758, 750, 748, 703, 678, 665, 751, 749, 704, 679, 666, 680; integrata con la documentazione trasmessa con note del 28/05/2024 prot. nn. 15268, 15270, 15273, a riscontro delle integrazioni richieste con propria nota del 24/04/2024 prot. n. 11951;*
- che con determinazione n. 18 del 11/06/2024 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata ed asincrona;
- che sono stati acquisiti i pareri di seguito elencati:
 - *Parere favorevole del Comando Militare esercito Abruzzo Molise – CME Abruzzo e Molise del 04/07/2024 prot. n. 8775, acquisita al protocollo comunale n.° 19468 del 04/07/2024;*
 - *Parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17/06/2024, acquisita al protocollo comunale n.° 17714 del 18/06/2024;*
 - *Preavviso di diniego della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara del 24/07/2024 prot. n. 6099, acquisita al protocollo comunale n.° 21754 del 25/07/2024;*
 - *Parere contrario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara del 15/10/2024 prot. n. 8559, acquisita al protocollo comunale n.° 29026 del 15/10/2024;*
- che con nota del 25/10/2024 è stata convocata la conferenza sincrona per il giorno 04/11/2024, ai sensi del combinato disposto del comma 6 art. 14-bis e dell'art. 14-ter della legge 241/90;
- che in data 04/11/2024 si sono svolti i lavori della cds, giusto verbale prot. n. 30723;

- che in sede di conferenza sincrona è stato acquisito parere favorevole da parte di ENAC;

Richiamato:

- l'art. 14 *bis* L n. 241/90 comma 7 ai sensi del quale "*Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.*"
- l'Art. 14 *ter* della legge 241/90, testo in vigore ed in particolare: il comma 2 ai sensi del quale :"*I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.*"; il comma 7 ai sensi del quale: "*All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.*";

Precisato che:

- il Piano Quadro Tratturi, redatto ai sensi dell'art.4 del D. M. del 20.03.1980 e dell'art.5 della L.R. 35/86 per disciplinare l'uso de regio tratturo ricadente sul territorio comunale di Cepagatti, è stato approvato da questa Amministrazione con delibera di C.C. n.63 del 29.12.1995, previo assenso della Soprintendenza;
- l'obiettivo del Piano era la tutela, la conservazione dei valori storici culturali e socio economici e l'individuazione e la perimetrazione delle zone di interesse comune e di quelle di uso privato in cui, di fatto però, le trasformazioni precedenti l'emissione del Decreto del 22.12.1983 hanno determinato una trasformazione edilizia ed urbanistica prevalente sull'uso agricolo del suolo;
- il D.Lgs. 199/2021 art. 20 comma 8 lett.c-quater testualmente recita: "*Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici*";
- il buffer di 500 mt è stato previsto non come requisito necessario per l'idoneità di qualsiasi area bensì espressamente quale requisito necessario affinché possa ritenersi integrata la particolare fattispecie di aree idonea di cui alla citata lett c-quater. La costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica ricade interamente in zona produttiva con destinazione d'uso artigianale-industriale;
- nell'area interessata dall'impianto in parola non sussistendo alcun vincolo di natura archeologica e/o ambientale, trova applicazione l'art.12 comma 3-bis del D.Lgs. 387/2003;
- l'impianto fotovoltaico è un manufatto avente un impatto relativo sul territorio, sia in ragione della sua temporaneità e sia in considerazione del fatto che, per la sua configurazione e per la sua amovibilità, non può essere assimilato a un edificio, trova pertanto applicazione l'art.22 bis del D.Lgs. 199/2021;

Ritenuto:

- acquisito l'assenso senza condizioni degli enti il cui rappresentante, pur in presenza di regolare convocazione, non ha partecipato alla C.d.S. e non ha espresso il proprio parere di competenza;

- che sull'area interessata non insiste nessun vincolo culturale o ambientale;
- trovi applicazione la vigente norma D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023 n. 41 (cd. Decreto PNRR), che dispone: *il Ministero della Cultura partecipa ai procedimenti autorizzativi degli impianti FER solo ed esclusivamente nei casi in cui gli impianti insistano in aree sottoposte a tutela e quindi non più, come precedentemente previsto, nei casi di aree contermini sottoposte a tutela;*
- trovi inoltre attuazione la lett c-quater dell'articolo 20 comma 8 D.Lgs. 199/2021 nella quale è previsto che *“resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;*

Considerato che:

- la Società Absolute Energy S.p.a. ha confermato con propria nota del 31.10.2024 prot. 30517 la volontà alla sottoscrizione di convenzione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola, nonché per la regolamentazione delle misure di compensazione e mitigazione ambientale in favore di codesto Ente, di rilevante interesse pubblico, meglio dettagliate nella definizione della predetta convenzione;
- il Decreto PNRR, in un'ottica di ulteriore semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi ha previsto la totale liberalizzazione dei procedimenti autorizzativi degli impianti fotovoltaici da installarsi nelle aree industriali eliminandole dall'art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 e inserendole in un articolo ad hoc, articolo 22-bis del D. Lgs. 199/2021, il quale prevede che *“l'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale ... (omissis), è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati”;*

Precisato infine che la Conferenza dei Servizi costituisce un modulo procedimentale in cui l'Amministrazione procedente ha l'onere di valutare complessivamente tutti i pareri degli Enti interessati ed effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti superando, se del caso, eventuali dissensi in virtù del principio delle posizioni prevalenti;

Visti:

- il D.P.R. 160/2010, testo in vigore;
- il D.P.R. 380/2001, testo in vigore;
- il DPR 59/2013, testo in vigore;
- il DLgs 267/2000 – Testo Unico degli enti Locali;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
- il Verbale della conferenza di servizi sincrona prot. n.30723 del 04/11/2024;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE** la conferenza dei servizi decisoria, con gli effetti dell'art. 14-quater, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione dei pareri per la costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico a terra con potenza elettrica pari a 8,899 MWp. C.da Villareia, sulla base dei pareri prevalenti positivi trasmessi a questo Comune.
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutte le amministrazioni interessate dal procedimento di che trattasi;
- 4) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione oppure ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

CEPAGATTI, lì 18/11/2024

IL DIRIGENTE

MERGIOTTI VALERIANO